

## PROFESSIONISTI

---

### ***Nuove tutele per i liberi professionisti***

di **Laura Mazzola**



Sono entrate in vigore norme che prevedono **nuove tutele per i soggetti esercenti arti e professioni**, anche in **forma associata o societaria**, qualora il numero complessivo dei professionisti associati o dei soci sia **inferiore a tre**, o se il professionista tutelato è **nominativamente responsabile dello svolgimento dell'incarico professionale**.

Infatti, i [commi da 927 a 944](#), dell'articolo unico della **Legge di bilancio per il 2022**, prevedono, nell'ipotesi di **grave malattia o infortunio**, la **sospensione della decorrenza dei termini relativi a adempimenti e versamenti a carico del libero professionista**.

La misura rappresenta una **novità per i professionisti** ma anche **per i clienti cui la tutela di fatto si estende**.

I **requisiti di base** ai fini dell'applicazione delle tutele previste dalla disposizione sono:

- l'esercizio, come **attività principale del libero professionista**, di una delle attività di lavoro autonomo per le quali è previsto l'**obbligo di iscrizione ai relativi albi professionali**, ai sensi della lettera a) del [comma 933](#);
- l'esistenza, tra il professionista ed il cliente, di un **mandato professionale** avente **data antecedente al ricovero ospedaliero o al giorno di inizio della cura domiciliare**, ai sensi del [comma 934](#).

Per l'applicazione delle nuove tutele occorre rispettare le previsioni del [comma 935](#), in forza del quale **"copia dei mandati professionali, unitamente a un certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, deve essere consegnata o inviata, tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con posta elettronica certificata (PEC), presso i competenti uffici della pubblica amministrazione"**; dove per **"competenti uffici della pubblica amministrazione"** si intendono gli ordini o i collegi professionali di appartenenza.

La disposizione riguarda il verificarsi di una **malattia** o di un **infortunio avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro**, da cui sia derivata la **morte** o l'**inabilità permanente al lavoro**, assoluta o parziale, ovvero l'**inabilità temporanea assoluta** con astensione al lavoro per **più di tre giorni**, nonché un infortunio non avvenuto in occasione del lavoro o malattia non correlata al lavoro.

In tali casi, è prevista la **sospensione dei termini relativi agli adempimenti tributari** dal giorno del ricovero in ospedale, o dal giorno di inizio delle cure domiciliari, e **fino a trenta giorni dopo la dimissione** dalla struttura sanitaria o **la conclusione delle cure domiciliari**.

Inoltre, è previsto che la tutela riguardi anche le **libere professioniste**, al verificarsi di diverse situazioni derivanti da uno **stato di gravidanza**.

In particolare, alle disposizioni commentate è equiparato:

- il **parto prematuro** della libera professionista, con sospensione dal giorno del ricovero per il parto al trentesimo giorno successivo;
- l'**interruzione della gravidanza** avvenuta oltre il terzo mese dall'inizio della stessa, con sospensione di trenta giorni a decorrere dal giorno dell'interruzione di gravidanza.

Infine, nell'ipotesi di **decesso del professionista**, i termini sono **sospesi per sei mesi a decorrere dalla data del decesso**.

In questo caso spetta al **singolo cliente** del professionista deceduto notificare, entro trenta giorni dal decesso del libero professionista, il relativo mandato professionale tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o via pec.

Per tutte le somme sospese, a seguito degli eventi indicati, si applicano gli **interessi al tasso legale**, da versare contestualmente all'imposta o al tributo sospeso.

**Dichiarazioni mendaci** sono punite con una **sanzione pecuniaria da 2.500 euro a 7.750 euro** e con l'**arresto da sei mesi a due anni**.

Ogni **diversa violazione** è, invece, punita con una **sanzione pecuniaria da 250 euro a 2.500 euro**.